



LEGA PRO

COMUNICATO N. 47/DIV – 23 DICEMBRE 2025

47/247

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 19, 20, 21 E 22 DICEMBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 19, 20, 21, 22 Dicembre 2025

19^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALBINOLEFFE	ALCIONE MILANO	2-0
GIANA ERMINIO	CITTADELLA	0-2
L.R. VICENZA	TRIESTINA	1-0
LECCO	PERGOLETTESE	1-0
NOVARA	OSPITALETTO FRANCIACORTA	0-3
PRO PATRIA	RENA TE	0-3
PRO VERCELLI	ARZIGNANO VALCHIAMPO	0-5
TRENTO	DOLOMITI BELLUNESI	2-0
UNION BRESCIA	INTER U23	2-0
VIRTUS VERONA	LUMEZZANE	0-0

GIRONE B

ASCOLI	CAMPOBASSO	0-0
BRA	JUVENTUS NEXT GEN	1-1
CARPI	GUIDONIA MONTECELIO	1-1
LIVORNO	PONTEDERA	2-2
PERUGIA	FORLÌ	4-0
PIANESE	TERNANA	0-0
PINETO	GUBBIO	1-0
SAMBENEDETTESE	VIS PESARO	0-2
TORRES	AREZZO	1-1
RIPOSA: RAVENNA		

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	BENEVENTO	0-4
CASARANO	TEAM ALTAMURA	1-0
CATANIA	ATALANTA U23	2-0
COSENZA	CAVESE	2-1
GIUGLIANO	CASERTANA	0-3
LATINA	CROTONE	1-1
MONOPOLI	POTENZA	2-1
SALERNITANA	FOGGIA	2-1
SIRACUSA	TRAPANI	3-0
SORRENTO	AZ PICERNO	1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 22 e 23 Dicembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 19, 20, 21, 22 DICEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo Sostituto,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, GIANA ERMINIO, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PERUGIA, PONTEDERA, SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, SIRACUSA, TEAM ALTAMURA, TERNANA, TORRES, TRIESTINA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

SOCIETA'

AMMENDA € 2.000,00

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, trentacinque bombe carta e due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (in particolare il numero e la natura del materiale pirotecnico esploso) e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.500,00

LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato;

1. all'11° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, all'interno dell'area di rigore della propria squadra così provocando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara per un minuto circa, per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco;

2. all'8° minuto del primo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena sul terreno di gioco, nell'area di rigore della propria squadra.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13

comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

AMMENDA € 1.000,00

ASCOLI

A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 1° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per sei volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. all'82° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che per la condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00

GIUGLIANO per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di tre minuti, di cui:

1. due minuti in quanto i suoi tesserati non si presentavano puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo;
2. un minuto in quanto nella rete era presente un buco che si rendeva necessario riparare.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell'aver lanciato, al 50° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

TRIESTINA

A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva Nord A Ospiti, intonato, al 19° minuto del primo tempo e al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, un bengala sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che per la condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che

la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, una bottiglietta di plastica semipiena e un bicchiere di plastica semipieno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 48° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

SIRACUSA per avere i suoi sostenitori (circa l'80%), posizionati nel Settore Curva Ovest Anna, intonato all'88° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto nei confronti dei tifosi avversari.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **7 GENNAIO 2026**

MARZETTI GIUSEPPE (SAMBENEDETTESE)

per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina e proferiva frasi irrispettose ed offensive nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **30 DICEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

CAMPEDELLI DIEGO (VIRTUS VERONA)

per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a gioco fermo, pronunciava nei suoi confronti parole irrispettose e offensive.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE PER CINQUE GIORNI ED EURO 500,00 DI AMMENDA

VRENNIA RAFFAELE

(CROTONE)

per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, prima dell'inizio della gara, faceva acceso nell'area spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (Decisione n. 0070 della Corte Sportiva d'Appello del 21.11.2025), in violazione delle disposizioni di cui all'art. 19 C.G.S.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

PUTRIGNANO MATTEO

(LIVORNO)

SERRAGLINI LUCA

(PONTEDERA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

DE LUCIA ALFONSO

(GIUGLIANO)

per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della dell'Arbitro e della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall'area tecnica protestando e proferendo frasi irrispettose e offensive nei confronti dell'Arbitro per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

AGOSTINONE GIUSEPPE

(ASCOLI)

per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta:

1. irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato;
2. non corretta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco e protestava proferendo una frase indirizzata a quest'ultimo.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCOTTO FELICE

(AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando ripetutamente per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DI CECCO DOMENICO (LUMEZZANE)

per avere, all'11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a gioco fermo, a seguito di una decisione arbitrale, proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

MIFTAH MOULAY HICHAM (PONTEDERA)

per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOCCHETTI SALVATORE	(ATALANTA U23)
PROSPERI FABIO	(CAVESE)
CAPUANO EZIO	(GIUGLIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

TOMEI FRANCESCO	(ASCOLI)
LIVERANI FABIO	(TERNANA)

AMMONIZIONE (II INFR)

NISTICO FABIO	(BRA)
---------------	-------

AMMONIZIONE (I INFR)

VOLPE GENNARO	(LATINA)
---------------	----------

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARNONE SIMONE (COSENZA)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale in quanto usciva dall'area tecnica e protestava platealmente proferendo nei loro confronti una frase irrispettosa per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)

CALDORE MARCO

(GIUGLIANO)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OLIVIERI EDOARDO

(FOGGIA)

per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

ALFIERI VINCENZO

(SAMBENEDETTESE)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto gli si avvicina proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

VALLOCCHIA ANDREA

(TERNANA)

per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GALLEA BEIDI FRANCESCO

(LUMEZZANE)

NOVELLA MATTIA

(POTENZA)

BATTISTA NAZARENO

(SAMBENEDETTESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CIANCI PIETRO

(AREZZO)

MAIORINO PASQUALE

(AZ PICERNO)

CELESIA CHRISTIAN

(CAMPOBASSO)

ROCCHI GABRIELE

(CASERTANA)

LUNETTA GABRIEL ANTONIO

(CATANIA)

PAZIENZA ORAZIO MARCO

(FOGGIA)

SIGNORINI ANDREA

(GUBBIO)

MARCHESI FEDERICO

(LIVORNO)

PAGHERA FABRIZIO

(LUMEZZANE)

MEGELAITIS LINAS

(PERUGIA)

D'ANDREA FILIPPO

(PINETO)

BALESTRERO DAVIDE

(UNION BRESCIA)

ZARPELLON LEONARDO

(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

VANO MICHELE (CASERTANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RAVASIO MARIO	(AREZZO)
ALAGNA MANUEL	(ASCOLI)
GUIEBRE ABDOUL RAZAK	(ASCOLI)
PUGLIESE SAMUEL	(AZ PICERNO)
CHIRICO' COSIMO	(CASARANO)
CIONEK THIAGO RANGEL	(CAVESE)
ZUNNO MARCO	(CROTONE)
MORELLI GABRIELE	(FOGGIA)
MANETTI GIULIO	(FORLÌ)
LAMESTA ALESSANDRO	(GIANA ERMINIO)
DI BITONTO ALESSANDRO	(GUBBIO)
COSTA FILIPPO	(L.R. VICENZA)
IMPUTATO ANTONIO	(MONOPOLI)
TIRELLI MATTIA	(MONOPOLI)
IENCO SIMONE	(PINETO)
GOLEMIC VLADIMIR	(SALERNITANA)
CRIMI MARCO	(TEAM ALTAMURA)
POLI FABRIZIO	(TEAM ALTAMURA)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA	(TRAPANI)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ROSSINI MATTEO	(CARPI)
CALABRESE BERNARDO	(LATINA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
-------------------	-----------

AMMONIZIONE (VI INFR)

LEONETTI VITO	(CAMPOBASSO)
TOSCANO MARCO	(CASERTANA)
SAPORETTI LORENZO	(FORLÌ)
DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)
ERRICO ANDREA	(GUIDONIA MONTECELIO)
VONA EDOARDO	(PONTEDERA)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA	(RENATE)
DI NOIA GIOVANNI	(TRAPANI)

AMMONIZIONE (III INFR)

CHIERICHETTI PAOLO	(ALCIONE MILANO)
GIGLI NICOLÒ	(AREZZO)
VANNUCCHI GIANMARCO	(BENEVENTO)
MAGNAGHI SIMONE	(CAMPOBASSO)
PIERACCINI SIMONE	(CATANIA)

DI AW DAVIDE DJILY	(CITTADELLA)
CARGNELUTTI RICCARDO	(CROTONE)
OLONISAKIN TAIWO HAMID	(DOLOMITI BELLUNESI)
TAVANTI MATTIA	(DOLOMITI BELLUNESI)
COLOMBARA MATTEO	(GIANA ERMINIO)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO	(GIUGLIANO)
ALEXIOU CHRISTOS	(INTER U23)
BOVO LEONARDO	(INTER U23)
PORRO MATTIA	(LATINA)
PERALTA DIEGO	(LIVORNO)
BASSO GIANMARCO	(NOVARA)
SINN LUKAS	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
FRARE DOMENICO	(PINETO)
FAGGI FILIPPO	(PONTEDERA)
ALIATA TOMMASO	(PRO PATRIA)
RENELUS BERTONY	(PRO PATRIA)
COMI GIANMARIO	(PRO VERCELLI)
FERRARIS ANDREA	(SALERINITANA)
VILLA LUCA	(SALERINITANA)
PARIGINI VITTORIO	(SIRACUSA)
IDDA RICCARDO	(TORRES)
MERCADANTE MARIO	(TORRES)
BOVE DAVIDE	(VIS PESARO)
VEZZONI FRANCO ORLANDO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MANDELLI ANDREA	(ALBINOLEFFE)
MURONI MATTIA	(ALCIONE MILANO)
PIROLA FILIPPO	(ALCIONE MILANO)
COMI PIETRO	(ATALANTA U23)
SIMONETTI PIER LUIGI	(BENEVENTO)
LA MARCA MATTIA	(BRA)
TUZZA STEFANO	(BRA)
BIFULCO ALFREDO	(CAMPOBASSO)
CRISTALLO CLAUDIO	(CAMPOBASSO)
FALCINELLI DIEGO	(CITTADELLA)
CANNAVO KEVIN	(COSENZA)
RIZZO FRANCESCO	(FOGGIA)
TOMMASINI CHRISTIAN	(GUBBIO)
MAZUR PATRYK	(JUVENTUS NEXT GEN)
VITERITTI ORLANDO	(MONOPOLI)
AGYEMANG GIUSEPPE	(NOVARA)
DELL'ERBA DAVIDE	(NOVARA)
CERRETTI CRISTIAN	(PONTEDERA)
CUCCHIETTI TOMMASO	(POTENZA)
RUIZ GIRALDO PASQUALE	(RENATE)
SBAFFO ALESSANDRO	(SAMBENEDETTESE)
GUADAGNI GIUSEPPE	(SIRACUSA)
PETTINARI STEFANO	(TERNANA)
MASTINU GIUSEPPE	(TORRES)
STABILE DAVIDE PIO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

HEINZ JONAS	(CASERTANA)
FELLA GIUSEPPE	(CAVESE)
BUNINO CRISTIAN	(CITTADELLA)
CASOLARI FEDERICO	(CITTADELLA)
FLORENZI ALDO	(COSENZA)
NJAMBE MOUSSADJA	(GIUGLIANO)
RE CECCONI GABRIELE	(INTER U23)
PANATTONI MATTEO	(LIVORNO)
CANNAVARO ADRIAN	(NOVARA)
PADALINO ANDREA	(PERGOLETTESE)
FABRIZI LUCA	(PIANESE)
GAGLIARDI LORENZO	(PINETO)
ORFEI ALESSANDRO	(PRO PATRIA)
BA RACINE	(SIRACUSA)
BERNABEO SIMONE	(SORRENTO)
BOLSIUS DON JOSE' HENRICUS	(SORRENTO)
PESCHETOLA LORENZO	(TEAM ALTAMURA)
D'ALTERIO FRANCESCO PIO	(TERNANA)
MARTELLA BRUNO	(TERNANA)
FISCHNALLER MANUEL	(TRAPANI)
GATTI CHRISTIAN	(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 23 Dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani